



VERSAMENTO DI CONTRIBUTI VOLONTARI

REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione

1. Visto l'articolo 12, terzo comma, dello Statuto di FIPDiR (di seguito, per brevità, "Fondo"), che stabilisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, in alternativa al riscatto o al trasferimento della posizione individuale l'iscritto possa mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale, continuando a finanziarla, se lo ritiene opportuno;
2. Visto il medesimo articolo 12, terzo comma, dello Statuto, che prevede che, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può emanare regolamento applicativo in materia.

APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 / 4 del nuovo regolamento

1. Per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'aderente, viene meno l'obbligo di finanziamento del Fondo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché il finanziamento mediante quote di trattamento di fine rapporto (Tfr).
2. L'aderente che, pur a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione, abbia mantenuto la propria posizione individuale presso il Fondo, può versare contribuzioni a proprio carico su base volontaria.
3. L'ammontare delle contribuzioni di cui al comma precedente è stabilito liberamente dal lavoratore, anche in misura eccedente il limite annuo di deducibilità fiscale (5.164,57 Euro annui).
4. In ogni caso, non possono essere destinate al Fondo quote di Tfr maturate in relazione al nuovo rapporto di lavoro dell'aderente, ovvero contribuzioni a carico del nuovo datore di lavoro.

Articolo 2/ 6 del nuovo regolamento

1. I versamenti potranno essere eseguiti, senza una periodicità predefinita, effettuando un bonifico presso Banca Intesa Sanpaolo Agenzia n° 1902 - Via Palmanova, 95 – 20132 Milano IBAN IT51 M030 6909 5376 2500 2843 022 - intestato a Fondo Pensione FIPDiR utilizzando la causale *“Codice fiscale - contributo volontario al Fondo Pensione”*.

2. Contestualmente al versamento l'iscritto dovrà inviare a Fondo FIPDiR, ovvero alla mail *fipdir@rcs.it*, ovvero al numero di fax 02 25883334 l'allegato modulo debitamente compilato unitamente alla fotocopia del bonifico disposto.

3. L'importo di ciascun versamento non dovrà essere inferiore ad almeno 300,00 Euro.

4. Se le comunicazioni di versamento perverranno al Fondo entro il giorno 15 del mese, le somme corrispondenti verranno versate sulla posizione individuale dell'aderente entro la fine del mese stesso; qualora invece le comunicazioni di versamento giungano dopo il 15 del mese, le somme affluiranno sulla posizione entro la fine del mese successivo.

5. Il Fondo Pensione entro i primi mesi dell'anno successivo provvederà a far pervenire all'iscritto un'attestazione dei versamenti effettuati, che l'aderente potrà utilizzare (unitamente alla copia dei bonifici effettuati) per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi, al fine:

- Di far valere la deduzione dei contributi stessi (entro il limite di 5.164,57 Euro annui);
- Ovvero per evidenziare gli eventuali contributi che, poiché eccedenti tale soglia, non sono stati dedotti, e che dovranno essere comunicati al Fondo pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento.

6. Qualora giungano al Fondo versamenti privi delle informazioni necessarie per la loro gestione, l'attribuzione alla posizione individuale potrà essere effettuata solo a seguito del reperimento delle informazioni suddette; in tal caso, il Fondo non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile del mancato riconoscimento dei rendimenti sulle somme in questione relativamente a tale periodo.

